

## Regolamento Servizio Anticontraffazione MIDO 2020



### 1. "MODALITÀ SERVIZIO"

1.1. Con espresso riferimento agli artt. 27 e 28 del regolamento generale MIDO e a miglior illustrazione dello stesso servizio che perdura da oltre quindici anni, si precisa che il Servizio stesso, con linea telefonica dedicata e collegamento internet per tutti i giorni d'esposizione, è diretto a tutelare esclusivamente gli interessi degli espositori in relazione ai propri diritti di proprietà industriale e intellettuale.

A nessun titolo verranno autorizzati informazioni e/o interventi del servizio per soggetti terzi non espositori.

1.2. È fatto espresso divieto esporre prodotti in violazione degli altrui diritti di privativa, del diritto di autore e del modello di fatto non registrato. In caso di violazione del citato obbligo, all'espositore verrà formulato invito, ad opera del Servizio Anticontraffazione, a rimuovere dallo stand tutti i suoi prodotti, ferma restando comunque la possibile applicazione del successivo punto 3.6.

1.3. L'espositore, in caso di violazione di propri diritti di privativa, **ha l'obbligo di adire preventivamente il Servizio Anticontraffazione**, segnalando il fatto e attendendo l'intervento di quest'ultimo, prima di procedere con iniziative giudiziali o legali autonome che comunque verranno coadiuvate, se richiesti in tal senso dalla parte che ne ha diritto, dal Servizio stesso.

La violazione di suddetta norma, in assenza di motivi giustificati, comporterà la facoltà del servizio MIDO di escludere l'espositore dalle future manifestazioni fieristiche.

L'espositore, il suo rappresentante in Italia o il proprio ufficio legale che avessero già ottenuto un provvedimento di descrizione o sequestro penale avranno in ogni caso l'obbligo di informare tempestivamente il servizio.

La mancata informativa al servizio potrà essere valutata dalla direzione ai fini dell'esclusione dalle future manifestazioni attesa la violazione del regolamento.

### 2. "FINALITÀ E OBBLIGHI"

2.1. Il Servizio Anticontraffazione assicura durante tutti i giorni delle Fiera la presenza di personale bilingue esperto in materia di marchi, brevetti, design e diritto d'autore, con funzioni di **consulenza informativa** completamente gratuita per gli espositori, sui mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, fungendo altresì da riferimento per i consulenti e professionisti degli espositori che, ove gradito, potranno coordinarsi con il Servizio nei giorni dell'esposizione.

2.2. **Raccoglie** la documentazione inerente le contestazioni e **la prova** anche fotografica, **dell'avvenuta violazione** in fiera, in contraddittorio tra la parte richiedente e il soggetto indicato come autore della stessa; ha facoltà di rimuovere i prodotti contestati per tutti i giorni dell'esposizione, ove ciò sia possibile, dagli spazi espositivi, previo accertamento preliminare della validità della contestazione di parte.

2.3. **Cura la redazione** e l'invio delle **diffide - invito MIDO** agli espositori in presunta violazione, gestendo la trattativa stragiudiziale di cui è data prova scritta alle parti nel verbale di constatazione.

2.4. Si impegna a non divulgare le informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni, fatta eccezione per la relazione finale obbligatoria del Servizio di tutela alla segreteria MIDO.

### 3. "SERVIZIO"

3.1. A iniziativa di parte (solo espositori) o d'ufficio nei casi di particolare gravità delle violazioni, in costanza dell'esposizione stessa, ad opera del Servizio.

3.2. L'espositore (nella persona del responsabile di stand) che intenda avvalersi del Servizio Anticontraffazione, dovrà recarsi presso gli Uffici attivati, per un'esposizione sommaria delle presunte violazioni, esibendo i titoli di privativa industriale a supporto della richiesta e quale prova del valido diritto. In mancanza degli stessi, il Servizio non potrà assicurare tempestivo e prioritario intervento, pur coadiuvando l'espositore nel reperimento dei titoli, ove possibile.

3.3. Il Servizio, dopo sommario accertamento ed esame della relativa documentazione allegata, deciderà in merito all'accoglimento o meno della richiesta stessa procedendo, ove lo ritenga necessario, all'invio all'espositore in presunta violazione di invito - diffida MIDO notificata a mani da personale del Servizio presso lo stand in contestazione.

3.4. L'espositore soggetto dell'invito - diffida MIDO è obbligato a sottoscrivere lo stesso per ricevuta, dando le proprie generalità. Per nessun motivo potrà negare l'accesso nel proprio stand al personale addetto al Servizio Anticontraffazione.

3.5. Nel caso di mancata sottoscrizione dell'invito - diffida, MIDO si riserva la facoltà di chiudere in via definitiva lo stand del presunto contraffattore.

3.6. Laddove il Servizio Anticontraffazione, intervenuto su richiesta di un espositore o comunque di sua iniziativa, dovesse riscontrare durante la manifestazione l'esposizione al pubblico di prodotti recanti marchi contraffatti od esposti in assenza di relativa licenza e/o autorizzazione del legittimo titolare, segnalerà la riscontrata violazione alla Direzione Generale MIDO la quale potrà avvalersi di tale fatto per invocare la sussistenza di giusta causa di risoluzione del contratto di esposizione e disporre, con effetto immediato, la chiusura dello stand dell'espositore autore della lamentata violazione.

### 4. "EFFICACIA"

4.1. Il verbale di contestazione redatto dal Servizio Anticontraffazione e sottoscritto dalle parti per accettazione costituisce piena prova dei fatti descritti, fatto salvo ogni e più ampio diritto previsto ex lege alle parti, per la tutela dei propri diritti.

4.2. L'esposizione di prodotti contraffatti risultante dal verbale finale di tutti gli interventi eseguiti, redatto dal personale del Servizio Anticontraffazione, al termine di ogni manifestazione fieristica MIDO, comporterà la facoltà per MIDO di escludere l'espositore, che si è reso responsabile dell'esibizione di prodotti contraffatti, dalle future manifestazioni fieristiche.

### 5. "RESPONSABILITÀ"

5.1. In nessun caso il servizio Anticontraffazione e/o MIDO potranno essere ritenuti responsabili di eventuali danni arrecati nell'esercizio delle proprie funzioni in fiera nonché di eventuali dichiarazioni delle parti rese in contraddittorio e sottoscritte a verbale di constatazione, di talché ogni ed eventuale reclamo potrà essere rivolto, nel caso di intervento richiesto dalla parte, alla parte che ha sollecitato l'intervento.

### 6. "ELEZIONE DI DOMICILIO"

6.1. Gli Espositori eleggono domicilio presso la Fiera di Milano con riferimento a quanto oggetto del presente Regolamento, sottoposto alla Legge italiana.